

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso per motivi aggiunti

R.G.: 713/2015 sez. II

Nell'interesse dell'**ASSOCIAZIONE CREAZIONE**, con sede in Messina via XXVII Luglio n. 34, c.f. 03561080833, in persona del presidente e legale rappresentante avv. Gaetano Majolino, nato a Messina il 25/11/1981 (c.f. MJLGTN81S25F158K) rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGL GCL 81S19 F158O; FAX: 0905726244), con domicilio digitale all'indirizzo pec: gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it

Contro

il **MINISTERO PER LA CULTURA in persona del Ministro pro tempore**, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via Dei Portoghesi,12

e nei confronti

ASSOCIAZIONE CULTURALE DAF, in persona del legale rappresentante, con sede in Messina via Ghibellina n. 12

per l'annullamento, previa sospensione

- del Decreto direttoriale 1869 del 13.12.2021 di assegnazione del contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188 recante Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo, **nella**

parte in cui non riconosce il contributo all'Associazione

Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001

classificandola come non ammessa/respinta, All. 2 alla luce delle motivazioni postume addotte con memoria del 25 marzo 2022 e dei documenti prodotti in giudizio.

FATTO

Con Avviso pubblico approvato con DG 985 del 10.06.2021 della Direzione Generale per lo spettacolo del Ministero per la Cultura, veniva riconosciuta *"Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 (..) destinata al sostegno della organizzazione degli spettacoli dal vivo all'aperto svolta nel periodo tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021."*

Potevano presentare domanda di contributo gli organizzatori di spettacoli di teatro, musica, danza e circo in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere in possesso della prescritta attestazione di regolarità contributiva;
- c) organizzare almeno 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo compreso tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021, così come risultanti dai borderò SIAE ovvero da idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità; la mancata realizzazione di 15 spettacoli in detto periodo costituisce causa di decadenza del contributo eventualmente riconosciuto.

Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata

digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, doveva essere presentata entro le ore 16.00 del 25 giugno 2021, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line della Direzione Generale Spettacolo.

Nella domanda, i soggetti interessati dovevano dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti allegando, al contempo, i borderò SIAE attestanti l'organizzazione di 15 spettacoli, gratuiti o a pagamento, nel periodo dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021 ovvero allegando ogni altra idonea documentazione attestante l'organizzazione degli eventi emessa da una Pubblica autorità.

Con DG 1001 del 14.06.2021, il termine di presentazione delle istanze era quindi prorogato al 28.06.2021 e si precisava quanto segue:

"Nella domanda, il legale rappresentante del soggetto proponente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, e qualora disponibili, allega i borderò SIAE ovvero idonea documentazione rilasciata dalla pubblica Autorità attestanti l'organizzazione di 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021. In alternativa, il legale rappresentante del soggetto proponente allega apposita autodichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'elenco delle

rappresentazioni programmate nel periodo considerato e l'impegno a

trasmettere a consuntivo all'Amministrazione, in modalità telematica attraverso la piattaforma on-line della Direzione generale Spettacolo, entro 10 giorni dalla acquisizione, i borderò SIAE ovvero idonea documentazione rilasciata dalla pubblica autorità attestanti l'organizzazione dei 15 spettacoli, a pagamento o a titolo gratuito, nel periodo dal 26 aprile 2021 al 30 settembre 2021."

L'Associazione Creazione proponeva domanda DOM-2021-77164-CM21188-00001 per la sezione musica, autocertificando il possesso dei requisiti e impegnandosi a trasmettere la documentazione attestante lo svolgimento di 15 spettacoli all'aperto.

Successivamente venivano pubblicate FAQ e chiarimenti, ma nessuna indicazione era resa sul termine ultimo per la rendicontazione degli spettacoli né era pubblicato alcun esito di ricevibilità/ammissibilità delle istanze pervenute.

Con email, inviata all'indirizzo dg-s.bandicovid@beniculturali.it in data 01.09.2021, l'Associazione richiedeva quanto segue: "*In riferimento al bando di cui all'oggetto, per il quale la scrivente Associazione ha presentato Domanda (DOM-2021-77164-CM21188-00001), con la presente si richiede se verrà emanato un provvedimento di ammissibilità ovvero di assegnazione del contributo entro il termine per la trasmissione della documentazione attestante lo svolgimento degli spettacoli*".

Tale richiesta rimaneva priva di riscontro.

L'Associazione completava pertanto il programma di spettacoli

dal vivo all'aperto, che si concludeva proprio alla fine del mese di

settembre 2021. Procedeva quindi all'inserimento dei borderò SIAE relativi a 7 spettacoli a pagamento, svoltisi nel periodo compreso tra l'1 e il 23 settembre 2021, nei dieci giorni successivi al rilascio delle copie vidimate da parte della Mandataria SIAE di Messina, avvenuta in data 12.10.2021.

Prima però che venisse rilasciata dalla Messina Social City, azienda speciale ente strumentale per le politiche sociali del Comune di Messina, attestazione inerente gli spettacoli svolti per conto della stessa, **veniva sospesa senza alcun preavviso la possibilità di integrazione e trasmissione della documentazione tramite piattaforma online.**

Con email del 25.10.2021, mai riscontrata, l'Associazione Creazione scriveva: *"In riferimento al bando di cui all'oggetto, per il quale la scrivente Associazione ha presentato Domanda (DOM-2021-77164-CM21188-00001), a seguito di apposito ticket #396250 al supporto FUSONLINE, abbiamo appreso che, in mancanza di qualsiasi previa comunicazione o avviso, è stata chiusa la sezione integrazione. Non è stato pertanto possibile procedere all'upload della attestazione prot. 14327/2021 del 20/10/2021 resa dalla Messina Social City, Azienda Speciale del Comune di Messina, e attestante lo svolgimento di 8 spettacoli musicali "Musica con Cabrio", per conto della stessa, nel periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 30 settembre 2021. Si evidenzia in proposito che non era indicata una data ultima e non è stato reso alcun previo avviso. **Si disponeva solo che i documenti attestanti lo***

svolgimento dello spettacolo venissero "caricati" entro dieci

giorni dal rilascio, e quindi essendo il documento del 20/10/2021, entro il 30/10/2021. Infine si evidenzia che la precedente richiesta di informazioni o chiarimenti del 01/09/2021, attraverso la email in indirizzo, è ad oggi rimasta priva di alcun riscontro. Alla luce di quanto sopra si richiede la riapertura della funzione di integrazione della domanda, al fine di consentire il corretto caricamento della documentazione richiesta attestante lo svolgimento di 15 giornate di spettacolo.

Con pec del 29.10.2021, rimasta priva di riscontro, l'Associazione ribadiva quanto già scritto con email del 25.10.2021 e trasmetteva attestazione prot. 14327/2021 del 20/10/2021 resa dalla Messina Social City, Azienda Speciale del Comune di Messina, e attestante lo svolgimento di 8 spettacoli musicali "Musica con Cabrio", per conto della stessa, nel periodo compreso tra il 15 luglio 2021 e il 30 settembre 2021.

Con pec del 30.11.2021 veniva comunicato il preavviso di rigetto per la mancata trasmissione della documentazione attestante lo svolgimento di 15 spettacoli, e venivano assegnati 10 giorni per controdurre. In data 01.12.2021 venivano rese dalla ricorrente osservazioni e trasmessa nuovamente tutta la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento di 15 giornate di spettacolo. Replicava la DG Spettacolo in data 06.12.2021 affermando "tutta la documentazione da voi allegata alle osservazioni è già caricata correttamente sulla piattaforma fusonline".

Con pec del 06.12.2021 l'Associazione controdeduceva che "In

aggiunta alla documentazione a suo tempo caricata sulla piattaforma fusonline, vi è una ulteriore attestazione resa dalla Azienda Speciale del Comune di Messina - Messina Social City che è stata allegata ma non è stato possibile caricare in piattaforma perché la procedura era già chiusa".

Ciononostante, veniva emanato il Decreto direttoriale di assegnazione del contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188 recante Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo all'aperto n. 1869 del 13.12.2021 del D.G. per lo Spettacolo, e i relativi allegati, in cui non veniva riconosciuto il contributo all'Associazione Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001 classificandola come non ammessa/respinta.

* * * *

L'Associazione Creazione proponeva ricorso dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, impugnando i provvedimenti indicati in epigrafe.

Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero della Cultura depositando poi, in vista della Camera di consiglio fissata per il 29.03.2022, memoria difensiva.

Analizzata tale memoria si è ritenuto necessario rinunciare alla domanda cautelare proposta, al fine di redigere e proporre motivi aggiunti, stante l'assoluta novità degli elementi *ex adverso* riportati che rendono i provvedimenti impugnati illegittimi sotto profili ulteriori

che vanno evidenziati in questa sede.

L'Amministrazione precedente afferma *“diversamente da quanto sostenuto”* di avere *“...vagliato la documentazione prodotta dall'Associazione (attestazione della Messina Social City – Azienda Speciale del Comune di Messina, datata 20.10.2021), tuttavia la medesima documentazione non è stata ritenuta idonea (anche a seguito di valutazione sugli spettacoli dichiarati) ai fini della comprova del requisito di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del d.m. 188/2021, tant'è che non è stata ammessa a contributo con DDG 13 dicembre 2021, rep. 1869”*.

Il documento della Messina Social City recante *“attestazione di avvenuto svolgimento spettacoli”* dava atto che l'Associazione Creazione su incarico della Messina Social City *“aveva svolto”* n. 8 spettacoli musicali denominati *“Musica con Cabrio”* presso degli spazi aperti del comune di Messina coincidenti con Villa Dante (nelle date del 15 luglio 2021 e 24,28 e 30 settembre 2021) e con Villa Serena (nelle date del 25,26,27 e 29 settembre 2021). Afferma nella memoria l'Amministrazione che *“...la predetta nota è stata acquisita e, a seguito di approfondimenti, valutata non idonea a dimostrare l'organizzazione dei 15 spettacoli di musica dal vivo all'aperto, requisito indispensabile per l'ammissione a contributo”*.

L'Amministrazione, *“...preso atto del contenuto della dichiarazione del Comune di Messina e valutati gli spettacoli indicati, non ha ritenuto dimostrato il requisito dell'organizzazione degli spettacoli ivi elencati in capo all'associazione istante per come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera C, del d.M. 188 del 2021”*

essenzialmente per plurimi motivi:

	<i>- il su richiamato parere della SIAE sulla complessiva sussistenza</i>	
	<i>dei 15 spettacoli, organizzati nel periodo tra aprile - settembre 2021,</i>	
	<i>necessari per l'integrazione del requisito di cui all'art. 3 comma 1 del d.m.</i>	
	<i>188/2021;</i>	
	<i>- il bando prevedeva quale attestazione utile quella rilasciata da</i>	
	<i>una pubblica Autorità, mentre l'attestazione inviata dal ricorrente</i>	
	<i>proviene dall'Azienda Speciale Messina social City che gestisce i servizi</i>	
	<i>comunali del settore socioassistenziale e socio-educativo conferiti in</i>	
	<i>gestione dal Comune di Messina;</i>	
	<i>- gli eventi del 25, 26, 27 e 29 settembre 2021 si sono svolti in</i>	
	<i>Messina presso gli spazi di Casa Serena che a seguito degli</i>	
	<i>approfondimenti svolti è risultata essere una Casa di Riposo (RSA).</i>	
	<i>Pertanto, dette rappresentazioni non sono qualificabili come spettacoli</i>	
	<i>di musica dal vivo all'aperto, ma come attività di mero intrattenimento</i>	
	<i>riservato agli ospiti della struttura e pertanto non potevano essere</i>	
	<i>ammessi nel computo dei 15 spettacoli utili ad integrare i requisiti</i>	
	<i>previsti dal d.M. n.188 del 2021, lettera C, comma 1, art.3. Ulteriore</i>	
	<i>conferma di quanto sopra è data dall'art. 15 comma 2 della Legge 22</i>	
	<i>aprile 1941, n. 633 (legge del diritto d'autore e di altri diritti connessi al</i>	
	<i>suo esercizio) ove è prescritto che: "non è considerata pubblica la</i>	
	<i>esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia</i>	
	<i>ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di</i>	
	<i>ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro";</i>	
	<i>- peraltro, l'attestazione della Messina Social City, con oggetto</i>	

“attestazione di avvenuto svolgimento spettacoli” dava atto che

l’Associazione Creazione su incarico della Messina Social City “aveva svolto” (e non l’organizzato, come richiesto dall’art. 3 comma 1 lettera a) n. 8 spettacoli musicali denominati “Musica con Cabrio” presso degli spazi aperti del comune di Messina coincidenti con Villa Dante (nelle date del 15 luglio 2021 e 24,28 e 30 settembre 2021) e con Casa Serena (nelle date del 25,26,27 e 29 settembre 2021)”.

Fermo restando un asserito parere negativo che sarebbe stato espresso dalla SIAE in sede di istruttoria sul mancato riscontro della sussistenza di almeno 15 spettacoli organizzati nel periodo tra aprile - settembre 2021, la Direzione Spettacolo ha inviato in data 24 marzo 2022, e quindi solo ai fini della difesa nel presente giudizio, una puntuale richiesta di nuova verifica sugli spettacoli del 15 luglio 2021 Villa Dante; 24 settembre 2021 Villa Dante; 25 settembre 2021 Casa Serena; 26 settembre 2021 Casa Serena; 27 settembre 2021 Casa Serena; 28 settembre 2021 Villa Dante; 29 settembre 2021 Casa Serena; 30 settembre 2021 Villa Dante.

In riscontro alla predetta richiesta, la SIAE ha riscontrato che, dalla consultazione dei propri archivi informatici *“delle date indicate nell’attestazione rilasciata da Messina Social City ad Associazione Creazione è stato trovato riscontro positivo solo per l’evento del giorno 15 luglio 2021, regolarmente dichiarato e pagato da Messina Social City.* Agli atti di ufficio non sono stati reperiti elementi che certifichino il coinvolgimento di Ass. Creazione nell’organizzazione dell’evento. Per quanto riguarda le date del 24, 28 e 30 settembre 2021 non risultano agli

atti permessi rilasciati per eventi presso Villa Dante a Messina Social

City o ad Associazione Creazione, né sussistono pagamenti a titolo diritto d'autore da parte di questi due soggetti. Non risultano, altresì, eventi dichiarati presso la struttura RSA Villa Serena nelle giornate del 25, 26, 27 e 29 settembre 2021: in questo caso, come correttamente richiamato nella nota che si riscontra, eventuali utilizzazioni di opere protette dal Diritto d'Autore non sarebbero state soggette a richiesta di autorizzazione degli autori e, per essi, di SIAE, trovando applicazione la norma di cui all'art. 15, II comma, della Legge 22.04.1941, n. 633 e ss. modd.".

Tali motivazioni, addotte peraltro per la prima volta in sede di giudizio e mai comunicate prima alla odierna ricorrente, appaiono speciose e infondate per svariate ragioni, oltre che frutto di assunti arbitrari e prive dei necessari supporti istruttori.

Da ciò discende la necessità dei presenti motivi aggiunti volti a censurare l'illegittima esclusione della ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI MOTIVAZIONE POSTUMA.

Il contenuto del ricorso introduttivo, alla luce delle argomentazioni addotte con la memoria di costituzione in giudizio, dimostra come l'Amministrazione abbia di fatto impedito alla

ricorrente di conoscere le effettive ragioni addotte per motivarne

l'esclusione.

Anche la comunicazione di preavviso di rigetto, che deve essere resa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, si è risolta in un semplice esercizio di stile, vuoto di contenuto, laddove non sono stati evidenziati gli elementi in fatto ed in diritto ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione. In tal modo è stata frustrata la possibilità per l'Associazione ricorrente di potere fare valere le proprie ragioni già in sede procedimentale, fornendo chiarimento ovvero producendo eventuale documentazione integrativa.

L'Associazione Creazione si è vista quindi costretta ad impugnare il provvedimento di esclusione supponendo il mancato esame della documentazione prodotta, mentre invece, si apprende solo oggi che questa è stata asseritamente valutata e ritenuta non idonea.

Si tratta tuttavia di una ipotesi di evidente motivazione postuma, prodotta esclusivamente in giudizio, che ha impedito alla ricorrente di avere tempestivamente piena contezza delle ragioni, peraltro interamente infondate, poste alla base del provvedimento di esclusione.

II. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA -- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - MANCATO RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.

Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato è del tutto

illegittimo. Gli assunti sui quali si fonderebbe il provvedimento di

esclusione sono infatti del tutto arbitrari e non suffragati da una adeguata istruttoria.

In particolare, gli elementi dati per presupposti sono essenzialmente due, entrambi, come si vedrà, del tutto privi di fondamento.

Il primo assunto arbitrario e infondato, è che tutti gli spettacoli debbano necessariamente prevedere l'utilizzo di opere protette dal Diritto d'Autore e che pertanto dalla consultazione degli archivi SIAE sia possibile evincere in maniera incontrovertibile se si siano tenuti degli spettacoli dal vivo. Come se la SIAE fosse depositaria di comunicazioni relative a ciascuno spettacolo dal vivo anche qualora, come nel caso di specie, lo stesso sia fruibile a titolo gratuito e non sia prevista l'utilizzazione di opere tutelate. Si tratta di assunto arbitrario e infondato, e pare evidente come l'Amministrazione non abbia svolto alcun genere di accertamento volto a verificare la natura degli spettacoli dichiarati, l'eventuale gratuità, il repertorio utilizzato.

Peraltro, emerge chiaramente come l'unico accertamento operato in sede istruttoria sarebbe una verifica effettuata presso gli archivi informatici di SIAE asseritamente effettuata in data 26-11-2026 (!) alle ore 15:26:48. Accertamento, con esito negativo, di cui non è stato trasmesso alcun elemento, se non un estratto della schermata video dell'applicativo interno della DG Spettacolo. Alcuna richiesta risulta invece formulata alla locale mandataria SIAE di Messina, con la quale l'Associazione Creazione ha mantenuto un costante dialogo volto

a verificare il rispetto nella propria attività della disciplina in materia di

diritto d'autore. Né alcuna richiesta di chiarimenti è stata rivolta alla Associazione ricorrente al fine di ottenere, magari richiedendo eventualmente la trasmissione documentazione a supporto, informazioni più specifiche sugli spettacoli per i quali si richiedeva la sovvenzione, come ad esempio se si trattasse di spettacoli gratuiti o a pagamento, se si prevedesse l'utilizzazione o meno di opere tutelate etc.

Il secondo assunto arbitrario riguarda la natura degli spettacoli realizzati (*rectius* organizzati) dall'Associazione per la Messina Social City, ente strumentale del Comune di Messina, che provvede alla gestione e alla produzione dei servizi sociali sul territorio, per soddisfare il bisogno della collettività e promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della comunità locale. L'assunto del tutto arbitrario e infondato è che gli spettacoli musicali realizzati presso Casa Serena, a differenza di quelli realizzati a Villa Dante, fossero destinati in via esclusiva all'utenza della RSA lì ubicata. Assunto errato in quanto gli spettacoli, rivolti all'utenza interna ma anche all'esterno, si sono svolti nel grande parco della struttura, peraltro posta in posizione panoramica nei pressi del centro della città di Messina.

Invece che operare delle, probabilmente tardive, indagini online sulla struttura di Casa Serena e ipotizzare conseguentemente che gli spettacoli fossero destinati all'utenza della RSA, l'Amministrazione avrebbe dovuto più correttamente tempestivamente richiedere appositi chiarimenti all'altra amministrazione, la Messina Social City, che aveva

rilasciato l'attestazione in atti.

Viceversa, la DG Spettacolo non ha fatto nulla di tutto ciò, limitando, verosimilmente, l'attività istruttoria a una fugace consultazione degli archivi informatici SIAE e non consentendo alla associazione istante di potere fornire alcun elemento a sostegno delle proprie ragioni.

Dimostrazione della tardività della motivazione, resa solo in giudizio, è altresì la seppur incompleta attività istruttoria realizzata solo nel mese di marzo, e quindi anch'essa postuma, con lo scambio di corrispondenza reso con la sede SIAE centrale.

III. ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

In aggiunta ai motivi di illegittimità innanzi articolati, e quelli già illustrati con il ricorso introduttivo, vi è una evidente disparità di trattamento tra i diversi soggetti partecipanti all'avviso pubblico in oggetto.

L'Associazione Creazione non ha elementi per potere valutare la correttezza dell'attività istruttoria operata nei confronti degli altri partecipanti. Né se gli altri concorrenti alla sovvenzione siano stati posti nelle condizioni di rendere gli opportuni chiarimenti.

Con riguardo tuttavia alla controinteressata Associazione Daf, che ha sede a Messina e ha operato, prevalentemente in ambito teatrale, parallelamente alla odierna ricorrente proprio con la Messina Social City, l'Amministrazione procedente ha operato una evidente e ingiustificata disparità di trattamento.

Infatti, mentre ha ritenuto di respingere l'attestazione resa da

Messina Social City all'Associazione Creazione, perlomeno per ciò che

attiene gli spettacoli realizzati presso il parco di Casa Serena, ha invece ritenuto di accogliere analoga attestazione resa dalla medesima Azienda comunale all'Associazione Daf per spettacoli realizzati nelle aree esterne degli asili comunali. Tale differente valutazione, per quanto probabilmente operata da uffici diversi (musica/teatro) dimostra come nel caso della odierna ricorrente il provvedimento di esclusione sia illegittimo e infondato.

DOMANDA CAUTELARE

Quanto al *fumus* nulla è da aggiungere rispetto alle censure già spiegate se non nel senso di ribadire l'assoluta evidenza dell'illegittimità del provvedimento, meglio spiegato con il ricorso introduttivo e in epigrafe nei presenti motivi aggiunti.

Per quel che concerne, poi, il *periculum in mora* è del tutto evidente che l'illegittimo protrarsi dell'efficacia dell'atto amministrativo impugnato è causa di un grave pregiudizio nei confronti della ricorrente. Occorre evidenziare che, in mancanza di una pronuncia cautelare o comunque di una tempestiva pronuncia nel merito, l'auspicato accoglimento tardivo frustrerebbe le finalità proprie della sovvenzione, volta a sostenere gli operatori dello spettacolo prostrati dal periodo pandemico, con un sostegno immediato e "anticiclico".

P. Q. M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione voglia, previa adozione di misure cautelari,

accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto,

annullare il provvedimento meglio specificato in epigrafe e
conseguentemente disporre l'ammissione della Associazione
CreAzione a contributo.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Documenti come da indice.

*Il sottoscritto procuratore dichiara che ai sensi di legge, verrà
corrisposto un contributo unificato pari ad € 650,00*

Messina, 23 maggio 2022

Avv. Gianclaudio Puglisi

RELATA DI NOTIFICA

	Io sottoscritto Avv. Gianclaudio Puglisi, in base alla legge n. 53	
	del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di	
	Messina n. 238 del 22.10.2014, ho notificato, nell'interesse e per conto	
	dell'Associazione Creazione, copia conforme del suesteso atto a:	
	- MINISTERO PER LA CULTURA, DIREZIONE GENERALE	
	PER LO SPETTACOLO, in persona del Ministro pro tempore,	
	rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con	
	sede in Roma Via Dei Portoghesi,12, ivi trasmettendone copia conforme	
	a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.	
	_____ spedita dall'Ufficio Postale di Messina, in	
	data corrispondente a quella del timbro postale (n. d'ordine ____).	
	Avv. Gianclaudio Puglisi	
	- ASSOCIAZIONE CULTURALE DAF, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, con sede in Messina via Ghibellina n.	
	12 ivi trasmettendone copia conforme a mezzo del servizio postale con	
	raccomandata A.R. n. _____ spedita dall'Ufficio	
	Postale di Messina, in data corrispondente a quella del timbro postale	
	(n. d'ordine ____).	
	Avv. Gianclaudio Puglisi	